



Alfonso di Sanza d'Alena

Il Catasto Onciario di Ascoli Satriano del 1753

Valutazione e individuazione dei criteri per una classificazione delle famiglie secondo il ceto di appartenenza.

Il Catasto Onciario di Ascoli Satriano del 1753.

Valutazione e individuazione dei criteri per una classificazione delle famiglie secondo il ceto di appartenenza.

di ALFONSO DI SANZA D' ALENA

I dati contenuti nei catasti onciari, rappresentano una preziosa fonte di notizie per lo studio della composizione sociale delle comunità nel Regno delle Due Sicilie verso la metà del '700. Purtroppo non esiste uno studio condotto sull'insieme di queste fonti, ma solo pochi tentativi limitati a determinate località. Uno di questi è rappresentato dal volume Onciario della città di Ascoli 1753, a cura di Antonio Ventura, edito dalla Claudio Gerenza (2006).

Com'è noto la società dell'epoca era divisa in ceti o classi. Questa distinzione è sottolineata in diversi dispacci reali, tra cui quello del 24 dicembre 1774¹: *“...si faccia costà la distinzione dei ceti in tre classi. Una cioè delle famiglie nobili, la quale comprender debba tutti coloro che vivono nobilmente e che li di loro maggiori così parimenti hanno vissuto; con includersi in detta classe li nobili di privilegio, cioè, li dottori di legge, li dottori di medicina, in quanto però alle persone non già alle famiglie. Ben inteso che li dottori di legge, subito avranno da padre in figlio acquistato lo stesso onore, debbono essere ascritte le famiglie delli medesimi al primo ceto, purché non si esercitino in mestieri vili e servili. Non così per li medici, l'ascrizione dei quali alla prima classe sarà sempre delle persone tantum, e con condizione espressamente richiesta in detta Real Carta, che non possano giammai essere eletti per individui nel Decurionato o per annuali amministratori dell'Università. Nella seconda classe vuole il Re che vi siano ascritte le famiglie di coloro che vivono civilmente, come ancora li notari, li mercadanti, li cerusici e gli speciali; e nella terza finalmente gli artisti e li bracciali”*.

I catasti onciari rappresentavano molto bene questa distinzione, tant'è vero che i deputati laici che venivano nominati per redigere il catasto appartenevano alle categorie del 1°, 2° e 3° ceto. Tuttavia le famiglie elencate negli onciari, non sono catalogate e suddivise per classi, ma elencate in ordine alfabetico partendo dal nome di battesimo del capofamiglia. Per tale motivo è necessario saper interpretare e riconoscere tra i dati presenti, quelli in grado di fornire informazioni utili per collocare una famiglia nel rispettivo ceto di appartenenza. In particolare l'indagine condotta sull'Onciario di Ascoli è tesa a verificare se i dati relativi al *trattamento* e alla *qualifica* possano essere considerati sufficientemente attendibili ai fini dell'inquadramento della famiglia nei primi due ceti, cioè tra quelle di coloro che vivono *nobilmente* o quelle degli *onorati del popolo*.

Prima di rivolgere l'attenzione al 1° ceto, occorre fare una breve premessa. Nel Regno delle Due Sicilie, vigeva il principio iberico secondo il quale la nobiltà non derivava necessariamente dalla volontà del sovrano, ma si produceva spontaneamente attraverso il meccanismo della cosiddetta

¹ Il dispaccio del 1774 è l'ultimo in ordine cronologico, ma nel '700 ne furono emanati diversi sulla stessa materia (le classi sociali) e non dissimili tra loro. Si ricordano quelli del 16 ottobre 1743, del 25 gennaio 1756 e del 1 dicembre 1770.

centenaria prescrizione o prescrizione acquisitiva, che altro non era se non una sorta di usucapione di *status*, consistente nel possesso continuato per almeno tre generazioni dei requisiti distintivi del vivere *more nobilium*. Questi possono essere essenzialmente riassunti nei seguenti: a) il trattamento di *Don* e *Donna* anteposto al nome di battesimo ed accompagnato dalle qualifiche *proprietario*, *gentiluomo*, *nobile vivente*; b) l'esenzione dal pagamento dei tributi della *testa* e dell'*industria*; c) il possesso di una casa *palaziata*; d) il beneficio ecclesiastico del giuspatronato; e) nomine in ordini cavallereschi e confraternite riservate ai nobili; f) alleanze matrimoniali con famiglie nobili; g) il privilegio di avere in casa l'oratorio privato; h) la sepoltura gentilizia; i) il dottorato; l) il possesso di beni feudali; m) l'iscrizione al patriziato nelle università dotate di seggi o sedili; n) l'uso di stemmi araldici; o) l'ammissione al maggiorasco; p) l'accesso a cariche nobilitanti delle carriere civili, amministrative, militari ed ecclesiastiche. Le informazioni relative ai primi quattro punti, sono contenute nel Catasto redatto nel 1753 ad Ascoli Satriano. Per quanto riguarda le tasse della testa e dell'*industria* occorre precisare che l'esenzione dalla prima va opportunamente valutato. Infatti ne era esentato chi conduceva vita *more nobilium* ma anche chi aveva semplicemente compiuto il sessantesimo anno d'età. Lo stesso dicasi per la tassa dell'*industria*, non dovuta da chi viveva di rendita o esercitava una professione liberale, ma anche dai minori di quattordici anni. Ai criteri sopra indicati, aggiungerei l'impiego di personale di servizio. Alla luce di quanto sopra risulta che due famiglie cumulano tutti i requisiti stabiliti in precedenza (trattamento, qualifica, esenzione tributaria, casa *palaziata*; beneficio ecclesiastico; personale di servizio), come rappresentato nel seguente schema:

NOME	TRATTA- MENTO	QUALIFICA	CASA PALAZIATA	JUS PATRONATO	PERSONALE
Giampietro d'Alessandro	<i>Don</i>	<i>ha vissuto e vive civilmente</i>	<i>Via Pontone</i>	1) <i>Monte grande</i> ² ; 2) <i>Monte piccolo</i> ³ .	<i>n. 6</i> ⁴
Tomaso Rinaldi	<i>Don</i>	<i>ha vissuto e vive civilmente</i>	<i>Via sopra la Selva</i>	<i>S. Maria del Princi</i>	<i>n. 6</i> ⁵

Osservando l'Onciario del 1753 emerge una distinzione nella qualifica, tra chi *ha vissuto e vive civilmente* e chi invece *vive civilmente*, quasi a voler sottolineare che nel primo caso il vivere *more nobilium* è una condizione ormai acquisita da tempo mentre nell'altro è una situazione attualmente esistente ma che probabilmente necessita ancora di tempo per consolidarsi.

Solo altre due famiglie risultano aver vissuto civilmente anche in precedenza, quella di *Don* Giovanni Sabato **Bari** e di *Don* Tomaso **Centomani**. Entrambi hanno una casa palaziata, rispettivamente in Piazza ed in via Forno Vecchio, mentre non posseggono benefici ecclesiastici ed il secondo non impiega personale di servizio, ma è stato eletto come deputato laico del 1° cet. In base ai dati ricavabili dall'Onciario, si può ritenere che queste quattro famiglie posseggano i

² Istituito dal *quondam* Ottavio d'Alessandro.

³ Istituito dal fu Gianferdinando e Scipione d'Alessandro.

⁴ Di cui tre *servitori*, due *cavalcanti* e una *nutrice*.

⁵ Di cui quattro *servitori* e due *calessieri*.

requisiti previsti dalla prescrizione acquisitiva, per acquisire la nobiltà generica. A tal fine, però, sarebbe necessario stabilire se i requisiti che emergono dal documento, siano stati conservati per un tempo ragionevolmente sufficiente a perfezionare l'usucapione di *status*⁶.

Esistono poi altre famiglie che *vivono civilmente*, hanno benefici di *jus patronato* e impiegano personale di servizio. Sono rappresentate da: *Don* Ovidio **Briganti** (beneficio di S. Maria del Carmine), *Don* Domenico e *Don* Sigismino **Rinaldi** (beneficio di S. Maria del Princi).

Le altre famiglie appartenenti al 1° ceto che cumulano i requisiti del trattamento, della qualifica e dell'impiego di personale dipendente sono le seguenti: *Don* Giuseppe **Califani** (eletto deputato laico del 1° ceto), *Don* Michelangelo **Centomani**, *Don* Vincenzo **Corsari**, *Don* Domenico **de Benedictis** e *Don* Niccolò **Santori**. Ad essi va aggiunto il *Dottor Don* Antonio **Mastomattei**, dottor fisico⁷ (*fuoco acquisito*), la cui presenza all'interno delle famiglie del 1° ceto conferma le disposizioni del real dispaccio del 1774, e cioè che i medici possono essere ascritti alla prima classe, sia pure limitatamente alla loro persona. Infine incontriamo il nome di *Don* Gioacchino **Selvitella**, che cumula solo i criteri del trattamento e della qualifica.

Si può quindi affermare che solo i capifamiglia che vivevano di rendita (*vive civilmente*), quindi senza esercitare attività manuali, o quelli che esercitavano professioni liberali (*dottor fisico, dottore di legge*) erano ammesse al trattamento del *Don*, distintivo tipico di chi vive nobilmente. L'unica eccezione riscontrata è quella relativa a *Don* Saverio **Cautilli** per il quale viene utilizzato il trattamento di *Don* pur esercitando l'attività di procuratore (attività sottoposta al pagamento dell'industria, al pari di quella di speciale e di chirurgo). Inoltre sia lui come il citato Gioacchino Selvitella utilizzano in aggiunta al *Don* il *M.co* (*magnifico*). Questo secondo trattamento, sebbene possa sembrare tipico di una qualifica di particolare distinzione, in realtà è subordinato al primo, ed era utilizzato per indicare gli *onorati del popolo*, persone che si distinguevano dai ceti inferiori pur non entrando a far parte della nobiltà. L'uso del doppio trattamento potrebbe quindi far pensare, ma è solo un'ipotesi, ad un cambio di condizione *in itinere*.

Occorre tener presente che sebbene la vita *more nobilium* protratta nel tempo (almeno tre generazioni⁸) ammetteva al 3° grado di nobiltà⁹, tuttavia le famiglie che ne erano in possesso, erano

⁶ Quanto detto non vale per la famiglia d'Alessandro poiché è noto a chi scrive che i d'Alessandro di Ascoli Satriano rappresentano un ramo dei d'Alessandro duchi di Pescolanciano (a loro volta ramo dei d'Alessandro Patrizi Napoletani), stabilitosi nella cittadina pugliese attorno al XVI sec. e discendenti da Lando de Alexandro, componente della comunità templare di S. Paterniano di Ceprano (1269). I d'Alessandro ebbero in Ascoli anche il *jus patronato* della cappella intitolata a S. Anna, ancora oggi esistente e visibile nella navata sinistra della Cattedrale.

⁷ Il *dottore fisico* era il medico laureato, che si distingueva dal *cerusico* o *chirurgo*.

⁸ Dal Real dispaccio 16 ottobre 1743: "...Sua Maestà ha dichiarato e stabilito, a tenore di quel che si è risoluto e stabilito nella causa della nobiltà della città di Bitonto, che il tempo notabile si intenda per colui il quale avrà avuto l'avo il quale abbia vissuto nobilmente, e senza esercitare uffizi o arti vili, e il padre ancora, ed il medesimo pretensore come e padre e l'avo".

⁹ La nobiltà era di tre gradi: 1° nobiltà generosa; 2° nobiltà di carica; 3° nobiltà legale o civile. Il Real Dispaccio del 25 gennaio 1756, specificò questa distinzione:

- la nobiltà generosa si verifica: a) con il possesso di un feudo nobile nella continuata serie dei secoli; b) con l'aggregazione al seggio nobile delle città regie, nelle quali esiste vera separazione dei ceti; c) l'aver un ascendente che per la gloriosa carriera delle Armi, della Toga, della Chiesa o della Corte abbia ottenuto distinto e superiore Impiego o Dignità, ed i suoi discendenti si siano mantenuti nel corso del tempo nobilmente contraendo onorate parentele senza mai esercitare uffici vili e popolari, né arti meccaniche ed ignobili.
- La nobiltà di privilegio comprende chi per merito e servizi personali resi alla Corona o allo Stato sono promossi ai gradi più elevati della Milizia, della Toga e della Corte, nonché coloro che anche in altre classi di real servizio e dello Stato, giungono ad ottenere impieghi decorosi che imprimono carattere.

tenute distinte da quelle cd. di *nobiltà generosa*. Anche questa caratteristica si evince dall'Onciario del 1753, dove le famiglie già nobili e titolate, vengono indicate con trattamenti ulteriori e distinti rispetto al semplice *Don*. Questo vale innanzitutto per il feudatario di Ascoli Satriano, che viene registrato come *Ecc.mo Sig. Duca* Sebastiano Marulli, *feudatario d'Ascoli*, ma anche per l'*Ecc.mo Frà Cavaliere gerosolimitano Don* Vincenzo Marulli *dei duchi d'Ascoli* (con casa *palaziata* sotto S. Potito). Il duca d'Ascoli ha un trattamento diverso anche rispetto ad altri titolati, che non vivono ad Ascoli, ma vi possiedono beni, e precisamente: *Ill.re Don* Antonio Giordani *duca dell'Oratino*, *Ill.re Don* Bartolomeo Rota *marchese*, *Ill.re Don* Alessandro Rinaccini *marchese di Baselice*, *Ill.re Don* Mattia Miroballi *marchese di Deliceto*. Emerge evidente la necessità, in una società basata su distinzioni e privilegi, di codificare in maniera precisa i trattamenti da utilizzare per i vari gradi di nobiltà e di classe sociale.

Il secondo ceto, detto dei *civili*, rappresentava la classe intermedia tra i nobili ed il popolo più basso; spesso era una classe di passaggio dalla condizione inferiore a quella preminente dei nobili. Bisogna infatti ricordare che diversamente da quello che accadeva negli stati dell'Europa continentale, nel regno di Napoli la nobiltà non era un circolo chiuso, ma sapeva rigenerarsi ed attingere nuova linfa, accogliendo chi riusciva ad elevarsi al di sopra della massa grazie ai propri meriti e virtù. Il dispaccio del 1774 elenca a titolo esemplificativo i componenti di questo ceto: notai, speciali, cerusici o chirurghi, e mercanti. Queste professioni rappresentano il gradino più basso di quelle considerate "nobili" e per le quali era necessario conseguire la laurea. Così il notaio rispetto al dottore di leggi, i chirurghi e gli speciali (questi ultimi diplomati su due livelli) rispetto al medico fisico, il mercante al dettaglio rispetto ai grandi mercanti. Dall'esame del Catasto Onciario di Ascoli Satriano si evince che ai capifamiglia che esercitano queste professioni viene attribuito il trattamento di *magnifico*. Era infatti consuetudine nel regno di Napoli, indicare in questo modo gli *onorati* del popolo, coloro, cioè, che erano ascesi ad una elevata condizione senza tuttavia entrare a far parte del ceto nobiliare. Il trattamento di *magnifico*, nel catasto ascolano viene attribuito anche a dieci famiglie che vivono *civilmente*. Sono quelle dei *magnifici* Giovanni Scaramuzza (con casa *palaziata* in via Forno Vecchio), Francesco Saverio Spinelli (con casa *palaziata* in c.da S. Antonio Abate), Francesco Agnoni, Ciriaco Andreace, Potito Niccolò Cirilli, Giovanni Cesare de Curtiis, Giovanni Battista Giove, Giuseppe Maddalena, Potito Romani e Stefano Scaramuzza. Non deve meravigliare il fatto che in questi casi alla qualifica *vive civilmente* non corrisponda il trattamento del *Don*, riservato alle famiglie indicate in precedenza tra le appartenenti al 1° ceto, poiché la normativa che regolava la materia era essenzialmente di matrice non-formalistica; ciò vuol dire che, nel regno di Napoli veniva considerato nobile, civile o popolano chi effettivamente appariva come tale. L'attribuzione del trattamento di *magnifico*, usata nel catasto di Ascoli, appare per tali motivi piuttosto omogenea, per cui si può affermare che appartenevano al ceto dei civili, oltre quelli appena citati, i *Magnifici* Giuseppe Grassi (del fu *notar* Nicola), Sebastiano Andreana e Giovanni Berardino d'Autilia, *notai*; Potito Niccolò Caretti, Domenico Giuliani, Biaggio Papa, Francesco Preziosi, Giovanni Lionardo Crisafi *speciali*; Antonio Labella *chirurgo*; Potito Cautilli *mercante* venditore di tabacco. Queste professioni (esclusa quella di notaio) hanno in comune la tassa sull'industria, prevista per tutti in 16 once. Fa eccezione la vendita di tabacco, tassata a 14 once.

-
- La nobiltà legale o civile comprende coloro che dimostrino che sia loro, come il loro padre ed avo, hanno vissuto civilmente, con decoro e comodità, in città demaniale o regia, con esclusione delle baronali, senza esercitare impieghi bassi e popolari e siano stati sempre ritenuti dal Pubblico come persone onorate e dabbene.

In questo quadro che finora è apparso così ben equilibrato ed in linea con le consuetudini dell'epoca, appaiono degli elementi "estranei". Troviamo, infatti, tra i *magnifici* un capobuttaro, due fattori e due massari. Per quanto riguarda il capobuttaro Potito Corazzelli ed i fattori Tommaso Preziosi e Tommaso Ruggieri, l'eccezionalità del trattamento potrebbe essere spiegata dall'unicità dell'attività, poiché nel territorio ascolano erano i soli ad esercitarla. Altri due elementi che potrebbero spiegare questo fenomeno riguardano la tassazione dell'industria di Tommaso Preziosi (16 once come quella degli speciali e dei chirurghi), e l'elezione del Ruggieri a deputato laico del 2° ceto. Per confermare o meno queste ipotesi, occorrerebbe un confronto con i dati dei Catasti dei comuni limitrofi che, purtroppo, allo stato attuale mancano. Restano da valutare le posizioni dei *magnifici* Lorenzo Farina (anche lui eletto a deputato del 2° ceto) e Michele Grassi, entrambi *massari*. Anche in questo caso il confronto con situazioni analoghe riscontrabili in altri comuni sarebbe auspicabile e di grande aiuto ma in mancanza si può solo ipotizzare che il trattamento sia legato al riconoscimento delle qualità personali di quegli individui, piuttosto che all'appartenenza ad una determinata categoria. Del resto a nessuno degli altri trentatré *massari* esistenti in Ascoli viene riservato questo trattamento.

Come recita il Real Dispaccio del 1774, il terzo ceto è formato dagli *artisti* e dai *bracciali*. Per *artisti* vanno intesi coloro che esercitano un'arte manuale. Anche i mestieri da includere nel 3° ceto mostrano un denominatore comune. Infatti a parte le eccezioni esaminate in precedenza (capobuttaro, fattore e venditore di tabacco) presentano una tassa sull'industria inferiore a quella del 2° ceto. Le famiglie del 3° ceto, tassate per 14 once, equivalgono a quelle i cui capifamiglia esercitano le seguenti attività: *artefice di carra, barbiere, barilaro, bottegario, calzolaio, carrettiere, cuoco, falegname, fattore* ¹⁰, *ferraro e ferraro commerciante, fondachiero, forgiaro, fornaio, maestro di molini, massaro, maniscalco, molinaro, negoziante, panettiere, sartore, scarparo, venditore di tabacco*. Sono tassati per 12 once: *affittatore di taverne, bracciale, calessiere, capobuttaro, cocchiere, curatolo di masseria, fabbricatore, fornaciario, misuratore di vettovaglie, muratore, putatore, servitore, tavernaro, vaticale*.

Concludendo si può dire che dall'indagine eseguita sul Catasto Onciario del 1753 della Città di Ascoli Satriano, l'uso del trattamento del *Don* può essere utilizzato come elemento rivelatore dell'appartenenza di una famiglia al 1° ceto, e che di conseguenza, è indice del possesso attuale del vivere *more nobilium*. Considerato unitamente alla qualifica *ha vissuto e vive nobilmente* può anche indicare una condizione acquisita da diverso tempo. Ovviamente, ai fini delle centenaria prescrizione, e quindi dell'acquisto della nobiltà legale o civile, occorrerà valutare ed acquisire ulteriori elementi, non essendo da soli sufficienti quelli dell'onciario, anche se possono essere considerati un ottimo indizio di base.

Non ci sono invece dubbi, a parte qualche piccola perplessità che potrà essere fugata con il confronto con documenti simili di altri comuni, che il trattamento di *magnifico* indica inequivocabilmente l'appartenenza della famiglia al ceto dei *civili* o degli *onorati del popolo*.

¹⁰ Non è chiaro se per un mero errore di stampa o per altro motivo, il mestiere di fattore, esercitato da sole due persone ad Ascoli, risulta essere tassata una volta a 16 once (Preziosi) ed un'altra a 14 (Ruggieri).